



PROVINCIA
DI TERAMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI
CREDITI DELLA SOCIETA' IN HOUSE
AG.E.NA. S.R.L.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di gestione della riscossione coattiva dei crediti vantati dalla Società in house AG.E.NA. S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento, verifica, controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31 della legge n 10/91 e dell'art. 11, comma 18 del DPR n° 412/93, come modificato dal DPR n° 551/99, dal D. Lgs. 192/05 e dal D.Lgs 311/06 e dal D.P.R. 59/2009, ai sensi della L.R. n. 17/2007 e del D.P.R. n. 74/2013 nonché l'aggiornamento e tenuta del catasto degli stessi impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Teramo.
2. La riscossione coattiva dei crediti di cui al comma 1, è effettuata dalla Provincia di Teramo per conto della Società in house AG.E.NA. S.r.l., in quanto tale attività è svolta già dall'Ente per i propri crediti.
3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. ed i. ed in conformità ai principi di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché, da ultimo, da quanto disposto dalla legge 27.12.2019, n. 160.
4. La Provincia di Teramo procede alla riscossione coattiva del contributo, di cui al comma 1, secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
5. Il procedimento è incardinato nell'Area 2 Bilancio e Gestione delle Risorse ed è attribuito al Responsabile del Servizio "Sanzioni - Riscossione coattiva entrate proprie - Concessioni - Entrate tributarie" che predispose e vista l'ingiunzione fiscale, la sottopone alla sottoscrizione del Dirigente del Settore e ne cura ogni relativo adempimento.
6. La riscossione coattiva è strutturata in diverse fasi:
 - a) emissione dello strumento dell'ingiunzione fiscale;
 - b) misure cautelari;
 - c) atti esecutivi.

Art. 2 Finalità e rapporti con l'utenza

1. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione coattiva della Provincia di Teramo, effettuata per conto della Società in house AG.E.NA. S.r.l., in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con l'utenza.

Art. 3 – Individuazione del credito.

1. Il credito oggetto del recupero coattivo è costituito dal contributo dovuto alla Società in House AG.EN.A. S.r.l., per le ispezioni domiciliari su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio precedente se inferiori a 35 kW o nell'annualità precedente per tutti gli altri impianti, ovvero in tutti i casi ove ricorra il versamento del contributo a fronte di una prestazione resa da AG.EN.A. S.r.l. e per i quali il responsabile dell'impianto ha omesso il versamento stesso.

Art. 4 – Modalità di gestione.

1. La riscossione coattiva del contributo è effettuata dalla Provincia di Teramo per conto di AG.EN.A. S.r.l., con l'eventuale affidamento a terzi di attività di supporto tecnico-informatico complementare alla riscossione stessa, mentre si provvederà, all'occorrenza, all'affidamento del conseguente eventuale contenzioso, al Settore Avvocatura dell'Ente.

Art. 5 – Il responsabile del procedimento di riscossione.

1. Al Dirigente dell'Area 2 – Bilancio e Gestione Risorse, è attribuita la competenza in ordine all'iter di riscossione coattiva diretta del contributo.
2. Il predetto Dirigente provvederà alla sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale, e avvierà il procedimento esecutivo avvalendosi del Funzionario responsabile del procedimento della riscossione, individuato nel Responsabile del Servizio Sanzioni - Riscossione coattiva entrate proprie - Concessioni - Entrate tributarie.

Art. 6 - Il responsabile della riscossione e l'ufficiale della riscossione.

1. Il Responsabile della riscossione viene individuato dall'Ente, mediante apposito decreto di nomina, tra i soggetti che posseggano i requisiti di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 13.04.1999, n. 112, dovrà rispettare gli adempimenti di cui all'art. 44 della richiamata legge n.112/99 e sarà assoggettato al controllo del Responsabile del procedimento di riscossione.
2. Il Responsabile della riscossione, così nominato, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 13.04.1999, n. 112, all'esercizio delle sue funzioni, dal Prefetto della Provincia di Teramo, che appone il proprio visto sull'atto di nomina.
3. Il Responsabile della riscossione, nominato nelle forme previste dalla legge, esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare l'espropriazione mobiliare, presso terzi e immobiliare.

Art. 7 – I Messi.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 158 e ss. della L. 27.12.2006, n. 296, il Dirigente dell'Area 2 – Bilancio e Gestione delle Risorse nomina, con provvedimento formale, uno o più Messi notificatori.
2. I Messi notificatori esercitano le funzioni relative alla notifica delle ingiunzioni e degli atti relativi alle procedure esecutive di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate di competenza della Provincia e di AG.E.NA. S.r.l..
3. I Messi notificatori vengono nominati tra i dipendenti della Provincia di Teramo, previa, in ogni caso, partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'Ente ed il superamento di un esame di idoneità.
4. I Messi notificatori esercitano le loro funzioni nel territorio della Provincia di Teramo, sulla base della Direzione e del coordinamento diretto del Responsabile del procedimento di riscossione.

Art. 8 – Condizioni di particolare disagio economico.

1. Il Responsabile del procedimento di Riscossione, valuta l'opportunità di non attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del

debitore e all'economicità dell'azione da intraprendere, previo assenso della Società titolare del credito.

2. In caso di particolare disagio socio economico, individuato anche sulla base di indicatori reddituali per le persone fisiche e sulla base degli indici di liquidità e produzione per le persone giuridiche, il Responsabile del procedimento di Riscossione procede a sospendere per sei mesi l'avvio o la prosecuzione di procedure cautelari ed esecutive.

3. Al termine dei sei mesi, verificato il persistere di condizioni di grave disagio socio economico come sopra rappresentato, potrà essere concesso un ulteriore termine di sospensione delle attività esecutive fino a un massimo complessivo pari a dieci mesi.

TITOLO II

Recupero bonario e trasmissione dati

Art. 9 – Atti presupposti alla riscossione.

1. Prima di procedere alla riscossione coattiva del contributo, la Società in house AG.E.NA. S.r.l. dovrà inviare al soggetto moroso apposita diffida di pagamento a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile, ai sensi dell'art. 1219 c.c..

Art. 10 – Predisposizione di liste di carico.

1. La Società in house AG.EN.A. S.r.l. provvede alla predisposizione della lista di carico su supporto informatico secondo il tracciato record indicato dall'Ufficio titolare della Riscossione istituito presso l'Area 2 – Bilancio e Gestione delle Risorse della Provincia di Teramo.

2. I crediti inseriti nella lista di carico devono essere certi, liquidi ed esigibili.

3. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dal debitore con specificazione dell'accertamento di entrata in bilancio, dell'anno di riferimento, delle somme in conto capitale, sanzioni e interessi maturati alla data di formazione della lista.

4. Non potranno essere inseriti nelle liste di carico i soggetti che siano tenuti a pagare importi complessivamente inferiori alla soglia di 20,00 euro.

5. Le liste di carico devono riportare oltre i dati anagrafici e fiscali relativi al debitore, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:

- a) degli atti di accertamento emessi dalla AG.EN.A. S.r.l. per le entrate tributarie;
- b) degli avvisi di liquidazione o degli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dalla AG.EN.A. S.r.l. per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
- c) degli atti e/o dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.

6. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della data di notifica al debitore dell'atto di accertamento, dell'avviso di liquidazione o del titolo esecutivo.

7. Le liste di carico trasmesse devono essere complete e contenere dati esatti ed aggiornati, a cura di AG.EN.A. S.r.l.

8. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere all'Ufficio titolare della Riscossione avverrà mediante posta elettronica certificata della lista di carico, compilata secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dall'Amministratore Unico della AG.EN.A. S.r.l. . Il file della lista dovrà essere firmato per validazione ed esecutività dei carichi affidati.

Art. 11 – Trasmissione delle liste di carico.

1. Le liste di carico saranno trasmesse al Servizio titolare della Riscossione entro 24 mesi prima del termine decadenziale previsto dalla Legge, al fine di garantire l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei termini prescritti dalla vigente normativa.

TITOLO III

Riscossione coattiva – Spese - Rateizzazione – Autotutela

Art. 12 - Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 com. 2 gg-quater 1) della L. 106/2011 e ss.mm.ii., la Provincia effettua la riscossione coattiva delle entrate sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639 e s.m. ed i., che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. L'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639 e s.m. ed i. consiste nell'ordine di pagare entro 30 (trenta) giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
3. La sottoscrizione dell'ingiunzione di pagamento, viene apposta dal Dirigente dell'Area 2 – Bilancio e Gestione Risorse, previo visto del Funzionario Responsabile del procedimento della riscossione.

Art. 13 - Spese a carico del soggetto debitore.

1. Le spese procedurali, postali e di formazione degli atti inerenti alle procedure di riscossione coattiva sopra indicate saranno poste a carico del debitore e, in mancanza di una loro determinazione certa, sono calcolate in via forfetaria nella misura di cui al successivo art. 14.
2. In caso di procedure esecutive, le relative spese saranno calcolate in base agli importi indicati nelle tabelle approvate con D.M. 20/11/2000.
3. Decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento sulle somme ingiunte, sono dovuti gli interessi di mora ex art. 1, comma 165, Legge 296/2006.

Art. 14 - Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva

1. In sede di prima applicazione, le spese di cui al comma 1, dell'art. 13 sono fissate come segue:
 - Messa in mora € 18,00;
 - Ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 € 25,00;
 - Primo sollecito di pagamento preliminare alle azioni cautelari/esecutive relative a crediti di limitata entità € 10,00;

- Secondo sollecito di pagamento preliminare alle azioni cautelari/esecutive relative a crediti di limitata entità € 15,00;
 - Notifica effettuata dai messi notificatori € 10,00
 - Fermo amministrativo beni mobili registrati € 50,00
 - Atto di pignoramento presso terzi (ordine diretto dell'ufficio) € 80,00
2. In caso di pignoramento immobiliare, di pignoramento di beni mobili registrati, ovvero di pignoramento presso terzi realizzati in via giudiziaria, piuttosto che di sequestro conservativo o di ipoteca giudiziale, l'ammontare delle spese di cui chiedere il rimborso è quello liquidato dal giudice; in caso di pignoramento mobiliare, il rimborso delle spese da richiedere al debitore è quantificato sulla base di quanto stabilito dall'ufficiale giudiziario o dal Responsabile della riscossione che procede al pignoramento.
3. Qualora intervenga sentenza in cui sia prevista una corresponsione di somme, a qualsiasi titolo, in favore della Provincia, il Settore Avvocatura potrà provvedere ad attivare le apposite iniziative giudiziarie finalizzate al recupero degli importi spettanti sia alla AG.EN.A. S.r.l. sia all'Ente.
4. I discarichi potranno essere effettuati solo previa autorizzazione scritta di AG.EN.A. S.r.l., che provvederà a rimborsare la Provincia delle eventuali spese da questa sostenute, in aggiunta al compenso per l'attività svolta calcolata in misura forfettaria in €. 10,00.

Art. 15 - Rateizzazione delle somme dovute

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate, già adottati dall'Ente, per l'istituto della rateazione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Su richiesta del soggetto debitore, il Responsabile del procedimento di Riscossione, nelle ipotesi di situazione di temporanea obiettiva difficoltà dello stesso, individuata sulla base degli indicatori di cui all'art. 8 del presente regolamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le seguenti modalità:
- fino ad un importo totale pari a € 130,00 fino a 2 rate mensili;
 - da € 130,01 a € 250,00 fino a 3 rate mensili;
 - oltre € 250,00 fino a 5 rate mensili.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione alla rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese a seguire.
4. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi.
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'Ente, entro il termine indicato dal titolo di pagamento e comunque non inferiore a giorni 60 dalla notifica del titolo.
6. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00.
7. L'importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al periodo di proroga, fatte salve specifiche disposizioni contenute in norme regolamentari che disciplinano le singole entrate.
8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggior rateazione;
 - c) il debito non può essere più rateizzato.

Art. 16 - Importi minimi.

1. In ossequio ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore all'onere che deriverebbe dalla sua riscossione.

Art. 17 - Modalità della riscossione

1. E' possibile pagare il sollecito di pagamento o l'ingiunzione di pagamento in un'unica soluzione attraverso le modalità che saranno comunicate al debitore, tempo per tempo, dalla Provincia di Teramo.

Art. 18 – Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del procedimento può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso a seguito di annullamento dell'atto prodromico, nei casi stabiliti dalla legge o per vizi propri dell'atto di ingiunzione.

2. Oltre ai casi previsti nel precedente comma, il Funzionario Responsabile del procedimento può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento nei seguenti casi:

- a) grado di probabilità di soccombenza della Provincia;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 19 - Cessione dei crediti

1. L'Ente può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità.

2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati dal Responsabile del procedimento di riscossione con apposito provvedimento sottoscritto dal Dirigente, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:

- a) debitori irreperibili;
- b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
- c) crediti di valore nominale inferiore ad €. 20,00.

TITOLO IV

Misure Cautelari e atti esecutivi

Art. 20 - Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

1. Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato nell'ingiunzione di cui all'articolo 15, il responsabile della riscossione, dopo aver verificato l'esistenza di beni mobili registrati in capo al debitore, emette un preavviso di fermo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nel quale si intima di pagare l'importo dell'ingiunzione maggiorato delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, entro il termine di 30 (trenta) giorni, avvisando il debitore delle sanzioni previste in caso di circolazione del bene soggetto a fermo, ai sensi dell'art. 214, comma 8, del codice della strada.

2. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il responsabile della riscossione procede all'iscrizione presso l'ufficio competente del fermo dandone comunicazione al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ponendo a carico del debitore le spese necessarie

all'iscrizione e alla successiva cancellazione ed ogni altro onere accessorio richiesto dall'operazione.

3. La procedura qui esposta è percorribile per debiti superiori ad Euro 100,00, importo che si intende complessivo delle somme a qualunque titolo dovute alla Società in house AG.EN.A. S.r.l. dal debitore, e ovviamente solo se il debitore è titolare di beni mobili registrati. Se ritenuto opportuno, per importi che non raggiungono il suddetto limite, il responsabile può comunque emettere solo il preavviso di fermo.

Art. 21 - Azioni esecutive e concorsuali.

1. Alla formazione degli atti esecutivi, quali l'espropriazione mobiliare presso terzi, nonché delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo etc.) provvede il funzionario responsabile per la riscossione, di cui al precedente articolo 6, che esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione con l'ausilio, ove necessario, dell'Ufficio Avvocatura.

TITOLO V

Crediti Riscossi

Art. 22 – Gestione dei crediti riscossi.

1. I crediti riscossi con le modalità di cui agli articoli precedenti, saranno riversati alla Società in house AG.EN.A. S.r.l., per l'importo alla stessa dovuta dal creditore, a cui si aggiungono, se maturate, le eventuali maggiorazioni calcolate ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81 per ritardato pagamento, al netto delle spese procedurali di cui all'art. 14, delle spese postali e del compenso di risultato pari al 3% della somma recuperata, che saranno introitati dalla Provincia di Teramo.

Art. 23 – Modalità di riversamento crediti.

1. Le somme dovute saranno riversate alla Società in house AG.EN.A. S.r.l. con cadenza trimestrale, entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il versamento delle somme sarà effettuato, con le scadenze di cui al comma 1, su c/c bancario indicato dalla Società in house AG.ENA. S.r.l. .

Art. 24 - Rinvii normativi.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti che regolano la materia della riscossione con particolare riferimento al R. D. 14 aprile 2010, n. 639 e al Titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché le disposizioni del *“Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate provinciali”*, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 15.05.2015.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

4. Restano salve le disposizioni contenute in altri regolamenti dell'Ente che dettano norme di dettaglio delle singole entrate.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale.
2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 26 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021.